

Commercio di mangime sfuso senza merce materialmente presente in loco

Maggio 2020

Il presente promemoria illustra le prescrizioni giuridiche ai sensi dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica e le disposizioni di Bio Suisse per il commercio di mangimi sfusi (Gemma, Gemma sostanze ausiliarie) senza che la merce sia materialmente presente in loco.

▪ **Obbligo di controllo e certificazione bio**

Descrizione della situazione iniziale

Il commerciante X acquista mangime dal mulino A e lo vende all'agricoltore B. Il commerciante organizza la transazione. Il trasporto, tuttavia, viene effettuato dal mulino A.

Il mulino A mette in conto il mangime al commerciante X (dunque non solo una provvigione).
Il commerciante X emette la fattura per il mangime all'agricoltore B.

Ordinanza sull'agricoltura biologica:

L'OrdB (910.18), art. 2, capoverso 5, disciplina chiaramente ciò che è sottoposto a obbligo di certificazione.

«La designazione può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze richieste nella produzione, nella preparazione, nell'importazione, nell'esportazione, nell'immagazzinamento e nella commercializzazione dei prodotti è stato certificato.»⁵

^{5bis} Non sottostanno all'obbligo di certificazione:

c. l'immagazzinamento e la commercializzazione di prodotti imballati ed etichettati pronti per la vendita destinati esclusivamente alla Svizzera, qualora essi non subiscano una nuova preparazione prima di essere venduti al consumatore;»

In concreto, ciò significa che tutti i prodotti non imballati ed etichettati, e pertanto non pronti per la vendita, sono soggetti a obbligo di certificazione. Pertanto, **anche la commercializzazione** di prodotti sfusi (incl. big bag) è sottoposta a certificazione.

Conclusioni

Il commercio di miscele di mangime Gemma sostanze ausiliarie sfuse, di mangimi semplici Gemma sfusi e di materie prime Gemma sfuse è soggetto all'obbligo di certificazione ai sensi dell'OrdB (919.18).

La prova è costituita da un certificato bio.

Ente di certificazione e controllo bio

I nostri partner, enti di certificazione bio autorizzati da Bio Suisse nel settore T&C, offrono servizi di controllo e certificazione bio per il commercio di mangimi sfusi, senza che la merce sia materialmente presente in loco.

La determinazione dei prezzi per una certificazione corrispondente è prerogativa degli enti di certificazione.

▪ **Obbligo di licenza Gemma**

Descrizione della situazione iniziale

Direttive Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, parte III:
Direttive per trasformazione e commercio, 17 Mangimi

Il cap. 17.1 Campo di applicazione e definizioni illustra in cosa consiste un obbligo di licenza:

«La vendita di merce sfusa, incl. big bag, è soggetta a licenza.»

Rimango a disposizione in caso di domande.

Bio Suisse, Katrin Hennig, katrin.hennig@bio-suisse.ch; Tel: 0612046631